



Sommario

1. Norme generali	2
2. Modifiche e variazioni	2
3. Prezzi	2
4. Servizi da eseguire	3
5. Personale	3
6. Termini di fornitura	4
7. Penali	4
8. Verifica di conformità e accettazione	4
9. Responsabilità e Garanzie del Fornitore	4
10. Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione	5
11. Modalità di Fatturazione e Pagamento	5
12. Uso delle informazioni	7
13. Protezione del diritto d'autore e tutela giuridica delle banche dati (AGGIUNTO)	7
14. Responsabilità	7
15. Divieto di cessione dell'ordine di acquisto e cessione del credito	7
16. Recesso	7
17. Diffida ad adempiere	8
18. Risoluzione	8
19. Codice Etico	8
20. Trattamento dei dati personali	9
21. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art.46.	10
22. Condizione particolare di risoluzione	10
23. Obblighi di Riservatezza	10
24. Clausola Best Customer	10
25. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art.46	11
26. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari	11
27. Foro competente	12

Condizioni Generali per fornitura di servizi

1. Norme generali

1. Le condizioni generali per acquisto di beni e fornitura di servizi qui di seguito riportate si intendono applicabili ad ogni ordine di acquisto effettuato dalla Consip, in favore della Sogei, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 bis e comma 3 ter del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla citata Convenzione in attuazione di detto disposto, salvo che nell'ordine stesso sia fatta espressa deroga con condizioni particolari. L'esecuzione dell'ordine di acquisto è regolata dal codice civile e dalle disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.
2. Ai fini del perfezionamento dell'ordine di acquisto, il Fornitore dovrà sottoscrivere le presenti condizioni generali per integrale accettazione di quanto in esse contenuto, ed inviarle, congiuntamente all'ordine di acquisto debitamente sottoscritto, a Sogei S.p.A., Via Mario Carucci 99, 00143 Roma, all'attenzione dell'Ufficio Approvvigionamenti.
3. In caso di esito negativo dei controlli dei requisiti di ordine morale, la Consip procederà ad effettuare le comunicazioni di cui alla Determina dell'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n.1 del 10 gennaio 2008.
4. Il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dalle presenti condizioni generali sono da intendersi "solari".

2. Modifiche e variazioni

1. Ogni e qualsiasi deroga alla voci e condizioni qui riportate nonché a quanto specificatamente indicato nell'ordine di acquisto dovrà essere concordata con la Committente nel rispetto delle previsioni di legge. Il Fornitore pertanto non può, senza preventiva autorizzazione scritta della Committente, apportare all'oggetto, alle condizioni e/o all'ordine di acquisto, aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni di qualsiasi natura. Eventuali aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni non preventivamente autorizzate saranno considerate come non apposte, fermo restando il diritto della Committente a risolvere il rapporto e ad agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

3. Prezzi

Se non diversamente stabilito nell'ordine di acquisto, tutti i prezzi ivi esposti si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale di validità dell'ordine di acquisto. I prezzi devono altresì intendersi al netto di IVA.

Condizioni per Fornitura di Servizi

4. Servizi da eseguire

I servizi richiesti dovranno essere eseguiti presso la/e sede/i specificatamente indicata/e nell'ordine di acquisto.

Per la definizione dei profili professionali, delle modalità di erogazione specifiche e relative alla tipologia del servizio richiesto, per le dimensioni e la durata dello stesso si fa rinvio al dettaglio dell'ordine di acquisto.

In caso di realizzazione di sviluppo software, nella fornitura deve essere compresa anche la consegna di tutti i manuali e di ogni altra documentazione tecnica idonea per assicurare il pieno e corretto funzionamento dei programmi di base ed applicativi ove previsto. Nel caso di servizi erogati per ottenere un prodotto finale occorrerà consegnare la documentazione redatta a tal fine quale output dell'attività svolta.

5. Personale

1. Il Fornitore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente ordine di acquisto.

3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. È a carico della Società l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Committente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori.

5. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad adottare ogni cautela al fine di evitare danni di qualsiasi natura materiali e immateriali, diretti e indiretti derivanti e/o connessi all'esecuzione del servizio di cui è responsabile, anche ai beni pubblici e privati.

6. L'Impresa si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Committente. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Committente per qualsivoglia richiesta inerente al servizio e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione del servizio nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dalla Committente.

7. In considerazione di quanto precede, il Responsabile della fornitura, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Committente, in

virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Committente ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Committente iii) inserite nell'organizzazione della Committente. La Committente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di applicare le relative penali in caso di mancato adempimento.

6. Termini di fornitura

I termini di fornitura concordati ed indicati nell'ordine di acquisto devono intendersi assolutamente inderogabili salvi i casi di forza maggiore così come descritta all'art. 14 che impediscano la regolare esecuzione del servizio oggetto del contratto.

7. Penali

Il Fornitore prende atto che eventuali ritardi nell'erogazione dei servizi, fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 6, rispetto a quanto indicato nell'ordine di acquisto comporteranno l'applicazione a suo carico di una penale pari 1 (uno) per mille dell'importo totale dell'ordine di acquisto stesso per ogni giorno di ritardo maturato, fino ad un importo massimo pari al 10 (dieci) per cento dell'importo totale dell'ordine di acquisto. Per l'applicazione delle penali la Committente si riserva la facoltà di compensare il credito con quanto dovuto al fornitore. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 27.

8. Verifica di conformità e accettazione

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione e/o la Sogei si riservano di potranno effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica di conformità, Sogei potrà effettuare le attività di verifica di conformità in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

In deroga a quanto sopra previsto, la Sogei, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, potrà rilasciare attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai sensi di quanto stabilito dall'art. 325 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207

9. Responsabilità e Garanzie del Fornitore

Il Fornitore assume nei confronti della Committenza la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dall'ordine di acquisto stesso. Sono a carico del Fornitore gli oneri e i rischi relativi all'espletamento dell'attività oggetto dell'ordine di acquisto, incluse le spese di trasporto dei materiali e/o mezzi d'opera occorrenti, quelle di trasporto, viaggio e di missione del personale addetto al sopralluogo ed all'esecuzione dei servizi ed i

connessi oneri assicurativi nonché quelle relative allo sgombero dei materiali residui ed alla ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Il fornitore è obbligato, salvi i casi di forza maggiore previsti all'art. 14, ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le direttive di Sogei. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

Condizioni applicabili ad ogni tipologia di fornitura

10. Aumento e diminuzione – Modifiche e varianti in aumento e in diminuzione

La Committente si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione dell'ordine di acquisto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo.

In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo dell'ordine di acquisto, le prestazioni integrative verranno eseguite alle condizioni tutte stabilite nell'ordine di acquisto e nelle presenti condizioni generali di fornitura.

In caso di diminuzione fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo dell'ordine di acquisto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari riportati nell'ordine di acquisto.

Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

11. Modalità di Fatturazione e Pagamento

1. (in caso di beni) Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto, da intendersi inclusivo del servizio di manutenzione in garanzia, per la fornitura di beni il Fornitore potrà emettere fattura successivamente al certificato di verifica di conformità positivo.

1 bis. (in caso di servizi a consumo) Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto, per l'erogazione di servizi a consumo il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del "consuntivo attività", contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.

1 ter. (in caso di servizi a canone) Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nell'ordine di acquisto, inerente l'erogazione di servizi a canone, il Fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata, a meno di diversa indicazione riportata nell'ordine di acquisto, successivamente alla relativa verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.

2. Ciascuna fattura dovrà tassativamente riportarne gli estremi del Repertorio, del CIG (Codice Identificativo Gare), del CUP (Codice Unico Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, nonché contenere il riferimento alla tipologia/natura di lavorazione della prestazione oggetto della fattura e l'indicazione del relativo prezzo unitario, alla sede operativa dell'attività oggetto della fattura, l'indicazione del luogo di esecuzione dell'appalto, il periodo di competenza della fattura.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Committente provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o documento equivalente in caso di operatori appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea o Extracomunitario o una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di forniture e servizi fino a 20.000 euro, attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. La Committente non verserà alcun interesse sulle somme da liquidare a causa di ritardo nei pagamenti dovuti a riscontrate irregolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi previsti ex lege.

5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Unitamente alla fattura dovrà essere prodotto:

- in caso di fornitura dei beni: Nota di consegna, Rapporto di fine installazione, Verbale positivo di verifica di conformità, Nota rimozione dei residui/rifiuti
- in caso di servizio di manutenzione sw: Verbale positivo di verifica di conformità
- in caso di servizio di manutenzione correttiva: Dichiarazione di interventi effettuati e verbale positivo di verifica di conformità
- in caso di servizi professionali con prodotti soggetti a collaudo: Verbale positivo di verifica conformità
- in caso di servizi professionali di supporto misurati a giorno/persona: Dichiarazione sulle prestazioni rese e verbale positivo di verifica di conformità

7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Committente a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di Repertorio e il Codice Identificativo Gare (CIG).

Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it – Area Fornitori – Fatturazione elettronica verso la Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. 8. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione sopra indicata, saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e s.m.i. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente intestato all'Impresa radicato presso l'Istituto di Credito Bancario indicato dal Fornitore.

9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e laddove applicabile, la Committente procederà a corrispondere al Fornitore un importo pari al 99,50 (novantanove virgola cinquanta) per cento di quanto fatturato. Il restante 0,5 (zero virgola cinque) per cento verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo il rilascio da parte della Committente dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente eventuali variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito del corrispettivo. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. Il Fornitore dichiara che il conto sul quale verranno effettuati i pagamenti opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

12. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali, ove quantificati, verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.

12. Uso delle informazioni

Le notizie oggetto del servizio potranno essere diffuse su un numero massimo di 3 postazioni di consultazione di Sogei e potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente per proprio uso informativo interno a Sogei stessa. Viene fatto espresso divieto fin d'ora alla Committente di cedere, trasmettere a terzi, diffondere o permettere la consultazione a terzi delle notizie senza il preventivo consenso scritto di AGI.

13. Protezione del diritto d'autore e tutela giuridica delle banche dati (AGGIUNTO)

Sogei dà atto che le notizie e le informazioni fornite sono proprietà esclusiva del Fornitore. La committente conviene che l'oggetto del servizio fornito è regolato dalla legge 22 aprile 1941 n° 633 (protezione del diritto d'autore) e dal decreto legislativo n. 169 del 06/05/1999 (tutela giuridica delle banche dati).

14. Responsabilità

Né il Fornitore, né le società ad esso collegate nella realizzazione dei servizi di informazione, né gli impiegati o i collaboratori di queste, saranno ritenuti responsabili nei confronti della Committente **per eventuali danni o perdite dovuti alla** interruzione o cessazione dei servizi che non dipendano da cause ad essi attribuibili. Parimenti, Il Fornitore non sarà responsabile nel caso in cui detti ritardi o interruzioni derivino da eventi di forza maggiore. Con l'espressione "evento di forza maggiore" si intendono incendio, alluvione, disastro, serrata, scioperi (anche aziendali), agitazioni, interruzione dei collegamenti nazionali ed internazionali, gravi incidenti, calamità naturali, insurrezioni, guerre nonché ogni altra causa ed evento che il Fornitore non abbia la possibilità di evitare o che comunque non sia ad essa imputabile.

15. Divieto di cessione dell'ordine di acquisto e cessione del credito

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente ordine di acquisto, a pena di nullità della cessione stessa.

Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 106 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ad esclusione di quanto previsto al penultimo capoverso del medesimo comma in ordine all'accettazione preventiva della cessione.

16. Recesso

1. La Committente si riserva la facoltà di annullare l'ordine di acquisto fino a che la consegna del bene non sia stata effettuata o il servizio non sia stato erogato, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni prima della data indicata nell'ordine di acquisto; in tal caso il Fornitore avrà diritto soltanto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione dell'ordine di acquisto.

2. Resta comunque ferma la facoltà della Committente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente ordine di acquisto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.
4. In caso di recesso in corso di esecuzione del presente ordine e qualora le attività non superino il 10% del corrispettivo contrattuale massimo si applica quanto previsto all'art.109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
5. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto al Fornitore.
6. L'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

17. Diffida ad adempiere

In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni previste nel presente ordine di acquisto, la Committente potrà risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., decorsi inutilmente 15 giorni dalla relativa diffida ad adempiere da inviarsi al Fornitore a mezzo lettera raccomandata A.R., salvi ed impregiudicati eventuali ulteriori rimedi di legge.

18. Risoluzione

In ogni caso, si conviene la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R., nei seguenti casi: art. 8 Verifica di conformità e accettazione della fornitura, art. 19 Codice Etico, art. 22 Condizione particolare di risoluzione, art. 26 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore avrà diritto di risolvere il contratto nell'ipotesi in cui Sogei si rendesse inadempiente rispetto all'obbligo di corrispondere il compenso nei termini qui stabiliti e non vi abbia provveduto entro 15 giorni dalla diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. ricevuta da parte della Committente.

19. Codice Etico

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Committente consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l'Impresa e la Committente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Committente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell'Impresa medesima e così come verrà reso disponibile dalla Committente all'atto della stipula.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

20. Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla la Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Committente per le finalità sopra descritte.
4. Il Fornitore prende, inoltre, atto che per il trattamento dei Dati personali sopra indicati e di quelli forniti dalla Committente per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto, la Committente ha provveduto ad elaborare un documento contenente specifiche regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy denominato "Allegato Privacy". L'Allegato Privacy, consultabile sul sito internet www.sogei.it, deve intendersi parte integrante del Contratto.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente nonché di quanto previsto dall'Allegato Privacy con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Committente; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Committente in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
7. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo e nell'Allegato Privacy, la Committente potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Committente.
8. Il Fornitore, in particolare, si obbliga a:
 - eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
 - attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;
 - adottare le misure di sicurezza di cui al D.Lgs 196/03 e s.m.i. e verificare la costante adeguatezza così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, ricorrendone le condizioni, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto del Titolare del trattamento, una lista aggiornata recante gli estremi

identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che il Titolare del trattamento si riserva di richiedere”.

21. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art.46.

Con la sottoscrizione del presente ordine di acquisto l’Impresa espressamente dichiara che la stessa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art.38 del D.Lgs. 163 e s.m.i.

La Sogei procederà alla verifica del possesso dei requisiti sopra autodichiarati anche mediante l’utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici.

22. Condizione particolare di risoluzione

1. Il presente ordine di acquisto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50; ovvero in caso di avvenuta perdita in sede di esecuzione del contratto; in tale ipotesi, l’ordine di acquisto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

23. Obblighi di Riservatezza

1. L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.

24. Clausola Best Customer

1. La Società dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni economiche, normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso la Committente avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dalla Società il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a

terzi l'esecuzione del servizio in danno della Società senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti della Committente

25. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, art.46

1. Con la sottoscrizione del presente ordine di acquisto l'Impresa espressamente dichiara che la stessa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art.80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
2. La Committente, preliminarmente alla definizione del presente rapporto, procederà alla verifica del possesso dei requisiti sopra autodichiarati mediante l'utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici.

26. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata A.R. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n.136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 terzo periodo, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Committente e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del Decreto Legislativo 18

aprile 2016 n. 50, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Si precisa che eventuali provvedimenti normativi, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che dovessero essere emanati ed entrare in vigore dopo la sottoscrizione del presente contratto, dovranno intendersi automaticamente e direttamente applicabili alla presente acquisizione.

9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore, mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

CIG :

27. Foro competente

1. Per ogni controversia inerente la presente fornitura ovvero i rapporti tra la Committente e il Fornitore sarà competente in via esclusiva il foro di Roma anche in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

**Fornitore
(per accettazione)**

**Sogei S.p.A.
(per accettazione)**

Per specifica approvazione, ai sensi dell'art. 1341 c.c.,; n. 7 (Penali); n. 8 (Verifica di conformità e accettazione); n. 9 (Responsabilità e garanzie del Fornitore); n. 10 (aumento e diminuzione); n. 11 (Modalità di fatturazione e pagamento); n. 15 (Divieto di cessione dell'ordine di acquisto e cessione del credito); n. 16 (Recesso); n. 17 (Diffida ad adempiere); 18 (Risoluzione); n. 19 (Codice Etico); n. 20 (Trattamento dei dati personali); n. 22 (Condizione particolare di risoluzione); n. 23 (Obbligo di Riservatezza); n. 26 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari); n. 27 (Foro competente).

**Fornitore
(per accettazione)**
